



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE: LE PRINCIPALI MODIFICHE

Nota a selezionate disposizioni

La Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. “Decreto milleproroghe”) reca numerose disposizioni in materia di termini legislativi.

Qui di seguito, si riassumono le principali modifiche introdotte in sede di conversione del Decreto, **di interesse fiscale** per le imprese:

1. **Credito d'imposta per beni strumentali nuovi** (art. 12 del Decreto): è prevista la proroga e la parziale modifica della disciplina relativa al “*bonus investimenti in beni strumentali nuovi*” di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”), i.e. il riconoscimento di un credito d’imposta per i contribuenti esercenti attività d’impresa (e in qualche caso anche per i lavoratori autonomi) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

In particolare, è prevista:

- (i) la proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali “4.0” di cui all’Allegato A alla Legge n. 232/2016, con prenotazione entro fine 2022 (i.e., mediante il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Pertanto, per gli investimenti effettuati entro il termine “lungo” del 30 novembre 2023 (in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quote di investimenti fino ad Euro 2,5 milioni, tra Euro 2,5 e 10 milioni e tra Euro 10 e 20 milioni. Per gli investimenti effettuati dal 2023, invece, il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura del 20%, 10% e 5%;

- (ii) la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, con prenotazione entro fine 2022.

Pertanto, per gli investimenti effettuati entro il termine “lungo” del 30 novembre 2023 (in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022), il credito d’imposta è

riconosciuto nella misura del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad Euro 2 milioni per i beni materiali e pari ad Euro 1 milione per quelli immateriali. Per gli investimenti effettuati nel 2023, invece, non è previsto il riconoscimento di alcun credito d'imposta.

Qui di seguito, si riassumono le principali disposizioni in tema di **diritto del lavoro**:

1. ***Proroga smart working per i lavoratori fragili*** (art. 9 comma 4 ter): è stato prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto di svolgere la prestazione in modalità agile per i lavoratori fragili sia del settore pubblico che del privato. Pertanto, il datore di lavoro dovrà assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in *smart working* anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
2. ***Proroga smart working per i genitori di under 14*** (art. 9, comma 5 ter): è stata prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità per i genitori del settore privato con figli fino a 14 anni di svolgere la prestazione lavorativa in smart working con modalità semplificata e senza accordo individuale. A differenza del diritto allo smart-working dei lavoratori fragili, il diritto allo smart-working dei genitori di under 14 è esercitabile alle seguenti condizioni: (i) assenza nel nucleo familiare di un genitore non lavoratore oppure beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa; (ii) compatibilità del lavoro agile con le caratteristiche della prestazione.
3. ***Proroga contratti di somministrazione*** (art. 9, comma 4 bis): è stata prorogata sino al 30 giugno 2025 la disposizione (art. 31, co. 1, D.lgs. 81/2015) che consente all'utilizzatore, in caso di somministrazione a tempo determinato, di impiegare in missione il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Qui di seguito, si riassumono le principali disposizioni in tema di **diritto amministrativo**:

1. ***Proroga mappature concessioni demaniali marittime*** (art. 1, comma 8, della legge di conversione): la norma proroga il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali – prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021 – da 6 a 11 mesi successivi dalla sua entrata in vigore (27 luglio

2023). In particolare, è prorogato il termine per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Inoltre, quanto alle concessioni balneari, si fa divieto ai Comuni, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 4 della legge n. 118/2022 di emanare bandi di assegnazione prima dell'adozione dei relativi decreti legislativi.

2. ***Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori*** (art. 10): all'art. 10 è inserito il comma 4-bis che modifica l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: il decreto dispone che è estesa anche all'anno 2023 la possibilità, già prevista per l'anno 2022, per i concessionari di cui all'art. 142, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici e a quelli di cui all'art. 164, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo.

3. ***Disposizioni in materia di edilizia*** (art. 10 comma 11-undecies): il decreto modifica l'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il **31 dicembre 2023** e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. ***Disposizioni in materia di contratti pubblici*** (art. 10 comma 11-duodecies): il decreto modifica l'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Fino al **31 dicembre 2023**, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021), le stazioni appaltanti utilizzano i prezzi aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del predetto articolo 26.

5. ***Disposizioni in materia di concessionari autostradali*** (art. 10 comma 11-septiesdecies): il decreto aggiunge all'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, il seguente periodo: *"I concessionari autostradali trasmettono annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari"*.

6. ***Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo*** (art. 10-ter): il decreto dispone che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.

7. ***Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali*** (art. 10-quater): il decreto istituisce presso la Presidenza del Consiglio un **tavolo tecnico** con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto dai rappresentanti del MIT, del MEF, del Ministero della protezione civile e del mare, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del MASE, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero degli affari europei, del Ministero del turismo e da un rappresentante delle regioni e un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Tale tavolo, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.
 Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico ai commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge 118/2022, il termine del 31 dicembre 2024 è sostituito con il nuovo termine del 31

dicembre 2025 (in sostanza viene data facoltà all'ente concedente, ricorrendo determinate condizioni oggettive, di prorogare al 31 dicembre 2025 l'efficacia delle concessioni ad uso turistico balneare in essere).

Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (v. paragrafo successivo *infra*), continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.

8. ***Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive*** (art. 12 comma 6-sexies): il decreto dispone la proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, dell'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive apportando le seguenti modifiche all'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118:

1) continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della legge (27/08/2022) sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

- (a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;
- (b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione;

2) le concessioni e i rapporti di cui al punto 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2024 se il termine previsto è anteriore a tale data;

3) in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura

e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.

Qui di seguito, si riassumono le principali disposizioni in tema di **diritto societario**:

1. ***Proroga del termine per lo svolgimento con modalità di telecomunicazione di assemblee di società ed enti*** (art. 3, comma 10-undecies): è stato posticipato al 31 luglio 2023 il termine (di cui all'articolo 106 del D.L. n. 18/2020, cd. decreto "Cura Italia"), scaduto il 31 luglio 2022, per lo svolgimento online delle assemblee societarie. Fino a tale data, nell'avviso di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si potrà prevedere che:
 - le riunioni si svolgano esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione;
 - il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza;
 - l'intervento in assemblea possa essere effettuato tramite mezzi di telecomunicazione.

La disposizione si applica alle assemblee tenute entro la data del 31 luglio 2023, indipendentemente dalla data della loro convocazione.

Inoltre, per le società a responsabilità limitata, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 comma 4 c.c. e dalle disposizioni statutarie, si potranno assumere deliberazioni mediante il metodo della "consultazione scritta" o del "consenso espresso per iscritto".



www.cbalex.com

MILANO

C.so Europa, 15 - 20122 Milano
Tel. +39 02 778061
Fax +39 02 76021816
E-mail: milano@cbalex.com

ROMA

Via Donizetti, 10 - 00198 Roma
Tel. +39 06 89262900
Fax +39 06 89262921
E-mail: roma@cbalex.com

PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3 - 35137 Padova
Tel. +39 049 0979500
Fax +39 049 0979521
E-mail: padova@cbalex.com

VENEZIA

Santa Croce, 251 - 30135 Venezia
Tel. +39 041 2440266
Fax +39 041 2448469
E-mail: venezia@cbalex.com

MÜNCHEN

Ludwigstrasse 10 - D-80539 München
Tel. +49 (0)89 99016090
Fax +49 (0)89 990160999
E-mail: muenchen@cbalex.com